



**RITENUTO** che, per quanto sopra richiamato, al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica, occorre mettere in campo iniziative urgenti volte ad evitare gli assembramenti che si riscontrano nei pressi dei pubblici esercizi e contrastare l'adozione di comportamenti individuali irresponsabili, anche per il mancato uso dei dispositivi di protezione individuale;

**CONSIDERATO** che è stata rilevata la presenza di numerosi assembramenti di giovani soprattutto nelle ore serali e notturne senza alcun rispetto delle misure prescrittive di distanziamento interpersonale e di obbligo dell'uso della mascherina, all'interno e in prossimità dei bar self-service, cosiddetti distributori automatici H24, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo;

**DATO ATTO** che le Amministrazioni comunali sono chiamate a concorrere al soddisfacimento del predetto obiettivo di contenere e contrastare i rischi derivanti dell'epidemia in atto, avendo la possibilità di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti alla luce di eventuali esigenze territoriali, a condizione che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non siano incompatibili con provvedimenti regionali o nazionali;

**PRESO ATTO** in particolare del disposto di cui al comma 2 dell'art. 1 del Decreto Legge 19/2020 che testualmente recita, alla lettera V), *"limitazione o sospensione dell'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti... al fine di - ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto - contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19 per periodi predeterminanti ciascuno di durata non superiore ai 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte"*;

**VALUTATA** la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

**VISTO** l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

## **ORDINA**

Per i motivi esplicitati in premessa e per un periodo di 30 giorni, ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito in legge n. 35/2020, decorrenti dalle ore 14,00 del giorno 12 ottobre 2020 fino alle ore 14,00 del giorno 11 novembre 2020, eventualmente reiterabile e modificabile anche più volte fino al tempo in cui permane la situazione emergenziale da Covid-19, salvo proroghe, le misure di seguito indicate:

1. l'obbligo di chiusura dalle ore 20 fino alle ore 06.00, per tutti i giorni della settimana, di tutti i bar self-service, cosiddetti distributori automatici H24, liberamente accessibili a tutti e senza alcuna forma di controllo attesa l'assenza di un gestore o di personale delegato al controllo;
2. l'obbligo dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3, commi 2-3-4 del DPCM 17/05/2020 e per gli avventori che stazionano presso le aree di suolo pubblico dato in concessione ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il divieto di assembramento;

## **AVVERTE CHE**

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 16 maggio 2020, n.33, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del Codice Penale, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - convertito in legge n. 35/2020, da euro 400 ad euro 3.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

Informa altresì che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali

## DISPONE

Che copia della presente

- venga pubblicata sul sito web del Comune di Barletta al fine di darne la massima diffusione
- venga trasmessa al Sig. Prefetto di Barletta Andria Trani
- venga trasmessa per pec alle forze dell'ordine presenti sul territorio, Questura di Bari, Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di Bari;

Al Corpo di Polizia Locale ed alle altre Forze dell'Ordine è demandato il controllo per il rispetto della presente ordinanza;

Avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione davanti al Tar Puglia e/o in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro centoventi giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199)

  
**IL SINDACO**  
**Dott. Cosimo Damiano Cannito**

C\_A669 - C\_A669 - 1 - 2020-10-12 - 0068416